

IN QUESTO NUMERO

1. **Greening – Precisazioni. Novità importanti per l'erba medica.**
2. **Bando per la concessione in affitto di Fondi Rustici – ASP Città di Bologna – scadenza al 1° ottobre 2015 .**
3. **“Investimenti”, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitinicolo.**
4. **Voucher: circolare I.N.P.S.**

1) Greening – Precisazioni. Novità importanti per l'erba medica.

Si informano gli associati che una nota della Commissione Europea in seguito a chiarimenti richiesti da ministero precisa che **l'erba medica in purezza deve essere considerata una coltura** a tutti gli effetti e non un'erba (art. 44 del Reg. 1307/13) pertanto le aziende non possono usufruire delle esenzioni dalla diversificazione delle colture.

Pertanto aziende investite con superfici a medica per più del 75% dovranno applicare la diversificazione riducendo la superficie occupata dalla coltura principale fino al limite del 75% e costituire aree di interesse ecologico sul 5% dell'intera superficie a seminativi dell'azienda.

(A. Caprara)

2) Bando per la concessione in affitto di Fondi Rustici – ASP Città di Bologna. Scadenza al 1° ottobre 2015 .

L'ASP Città di Bologna (ente derivante dalla fusione dei Poveri Vergognosi, Giovanni XXIII ed I.R.I.D.eS.) ha deciso di concedere in affitto il fondo rustico denominato “Venezzano”, sito in Comune di Castello D'Argile (di ettari 16.1915) a decorrere dalla prossima campagna agraria 2015/2016.

Il podere, trattandosi di ente pubblico, verrà assegnato con le procedure di Bando Pubblico.

Maggiori dettagli sul fondo e sulle modalità di partecipazione al Bando (che sono comunque le medesime del recente bando scaduto il 31 luglio 2015) sono disponibili sul sito di ASP: www.aspbologna.it, nella sezione “Affitti e Vendite”.

Le domande andranno presentate inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 1° ottobre 2015, all'Ufficio protocollo dell'ASP Città di Bologna, Viale Roma, n. 31, Bologna.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi anche ai nostri uffici di zona.

3) “Investimenti”, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitinicolo.

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso l'erogazione di incentivi, in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

Beneficiari sono le:

- a)** imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la

prevalente acquisizione della materia prima da terzi (acquisto e/o conferimento da soci) e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative;

b) le imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

1. costruzione/ristrutturazione di immobili;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici funzionali all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
5. acquisto di software;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

L'aiuto finanziario in conto capitale è fissato nel 40% calcolato sul totale della spesa ammissibile.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di Euro 40.000,00 ed una dimensione massima di Euro 1.000.000,00.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al 30 settembre 2015.

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente **entro il termine del 29 luglio 2016.**

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali: ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso per il bene in sede di concessione.

(A. Caprara)

4) Voucher: circolare I.N.P.S.

Con nota circolare n° 149 del 12 agosto 2015, l'istituto puntualizza le regole per il lavoro accessorio.

Come si ricorderà, il D.lgs. n° 81/2015 (cd. Jobs Act) ha sostanzialmente mutato il quadro normativo relativo all'uso dei voucher.

Ciò in specie secondo due principi informativi:

a) consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi;

b) la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati

il Decreto, quindi, stabilisce nuove regole per:

- il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- la possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito; • l'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- la possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

La circolare I.N.P.S., in particolare, si sofferma sui limiti alle prestazioni, sulle modalità di acquisto, sulla misura del voucher e sulle regole comunicative. Secondo le nuove regole, la gestione del voucher diviene unicamente telematica.

Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

L'art 48, comma 1, del decreto legislativo in parola innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che "per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, **a compensi superiori a 7.000 euro** (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". Immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista (con la rivalutazione, tale valore, per l'anno 2015, è pari a € 2.020,00 – lordo di € 2.693,00).

Le norme di cui al comma 1 dell'art. 48 del DLGS n. 81/2015 si applicano anche in agricoltura unicamente nelle seguenti ipotesi:

A) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;

B) alle attività agricole svolte in favore di aziende con fatturato inferiore ai 7.000,00 euro. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Confermata, in via definitiva e strutturale (art. 48, comma 2 DLGS n. 81/2015), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori

produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Il valore dei € 3.000 di compenso, per l'anno 2015, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015.

Modalità di acquisto

L'art 49, comma 1, prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l'obbligo di acquistare **esclusivamente con modalità telematiche** "uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali". Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso: • la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; • Banche Popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i citati canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

Misura del voucher

In attesa dell'emanazione del decreto previsto per la deliberazione sul valore ex comma 1 dell'art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

L'art 49, comma 3 del decreto in commento, prevede l'**obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione**, attraverso modalità telematiche, ivi compresi **sms o posta elettronica**, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Sul punto si ricorda come peraltro il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che nelle more della attivazione delle necessarie procedure interne telematiche, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo le attuali procedure.

L'allegato alla circolare I.N.P.S. in commento precisa, poi, in modo analitico le procedure per il rilascio del c.d. voucher telematico.

Registrazione committente

Il committente si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:

- **Sportelli INPS;**
- **Sito internet www.inps.it**, nella sezione *Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio* (se già in possesso del PIN);
- **Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);**
- **Associazioni di categoria dei datori di lavoro.**

Accreditamento prestatore

Il prestatore si registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalità:

- **Sportelli INPS;**
- **Sito internet www.inps.it**, nella sezione *Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio* oppure nella sezione *Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)* oppure nella sezione *Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi;*
- **Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);**

Il prestatore (maggioirene) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati:

- la carta (*INPS card* c.d. *'Postepay virtual'*) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l'accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un 'caricamento' minimo di 5 €;
- il materiale informativo.

Il prestatore minorene, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

Versamento del corrispettivo dei voucher

Il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei **buoni (virtuali) che**

verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, come appresso: • tramite **modello F24**, indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale – la causale LACC appositamente istituita; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici; in caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate - o il cap dell’azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: 666666666666666491. • tramite **versamento sul conto corrente postale 89778229** intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente: • tramite **pagamento on line** collegandosi al sito **www.inps.it**, nella sezione *Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio*, in corrispondenza dei link: • **Entra nel servizio committente/datore di lavoro** • **Entra nel servizio consulente/associato/delegato**. Dopo essersi autenticati con PIN, il committente può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto ‘Lavoro Accessorio’.

Richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente

Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente effettua - attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione dovrà contenere: • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa; • il luogo di svolgimento della prestazione; Si ricorda che il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio della prestazione all’INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL. Nel caso in cui – dopo la dichiarazione - si verificano delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati. Si evidenzia che - in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato) – per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite “modello SC53” scaricabile dal sito Internet Inps), l’abbinamento tra il c.f./p.iva dell’azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell’azienda o ente committente. Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà: **1)** entrare nella procedura on-line con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure alla sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi, in corrispondenza del link: • **Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN); 2)** inserire il CF/P.IVA dell’azienda/ente committente; **3)** operare come delegato dell’azienda/ente committente

Rendicontazione dei voucher

Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà le seguenti operazioni: **A)** verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso; **B)** in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente: • nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione); • meno della INPS Card; • nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), rappresenterà al committente l’impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione. Nel sito www.inps.it, sezione *Come fare per Informazioni/Lavoro Accessorio*, è possibile consultare il “Manuale per l’uso dei voucher telematici...”, che fornisce indicazioni operative per facilitare l’utilizzo della procedura telematica di acquisto voucher.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.10 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	